

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO**

**CORSO DI DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE ANNI 2004/2005**

**20 MAGGIO 2005**

**INTERVENTO DELL'AVV. GIULIA FACCHINI**

***I PROCEDIMENTI AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI,  
PROFILI PROCESSUALI E GIUSTO PROCESSO***

***1. Giusto processo***

Partiamo dalla nuova formulazione dell'articolo 111 Costituzione, introdotto con Legge Costituzionale n. 2 del 1999, per apprezzarne la ricaduta sul processo civile ed in particolare sulle procedure familiari e minorili.

Andiamo quindi a vedere che cosa sanciscono i primi due commi dell'Articolo 111 Costituzione e come la loro promulgazione impatti sul diritto vigente .

Il nuovo testo dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge costituzionale, ai commi 1 e 2 recita testualmente:

- ***co1."La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"***
- ***co.2."Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".***

Questi due commi, a differenza di quelli successivi che si applicano soltanto al processo penale, hanno una portata generale, assumono quindi rilevanza anche nel processo civile nonché in quello amministrativo, contabile e tributario.

Prima di esaminare il significato intrinseco delle varie proposizioni di cui alla nuova norma Costituzionale, dobbiamo ricordarci, almeno un momento, che cosa è un processo. Citando Proto Pisani (Relazione conclusiva del convegno organizzato dalla rivista "Questione Giustizia" il 10 giugno 2000 sul tema dell'art. 111 Cost):

*"Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice.*

*Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena".*

Il testo novellato dell'art. 111 Cost. enuncia in questo senso quattro principi:

1. Il giusto processo è regolato dalla legge;
2. Il processo deve svolgersi tra due o più parti in condizioni di parità;
3. Il giudice deve essere terzo ed imparziale;
4. La legge deve assicurare al processo una durata ragionevole.

Veniamo ora all'esame dei singoli principi:

#### **1. "Il giusto processo è regolato dalla legge"**

Si intende un modello processuale **che non attribuisca al giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio convincimento.**

Formule del tipo “*il giudice è legittimato ad omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio*” ad “*assumere informazioni*” (art. 738 u.c.c.p.c.) a volte connotate come “*opportune*” (art. 95 l. fall.) ed a volte come “*necessarie*” (art. 9 legge 184/83 in materia di adozione), fanno parte di un modello processuale “*ispirato ad una spinta deformalizzazione e all'attribuzione di estesi poteri ufficiosi al giudice, quasi sempre in vista del soddisfacimento di una fortissima esigenza di velocità nel provvedere*”.

**Il quesito è se tale modello può sopravvivere nel nostro ordinamento anche dopo l'entrata in vigore del nuovo dettato costituzionale.**

Gli studiosi sostengono che “*Il dubbio di legittimità non potrebbe riguardare i casi di necessaria consecuzione della cognizione piena, pena l'inefficacia del provvedimento sommario come avviene per i procedimenti cautelari tipici e per i possessori*”. Mentre certamente il **dubbio sorge**, ed è stato in dottrina tempestivamente avanzato, per i **procedimenti camerale indirizzati ad incidere su diritti o status, relativamente ai quali diviene certamente sospetta di illegittimità l'esistenza di modelli processuali** le cui scadenze siano affidate esclusivamente ai poteri discrezionali del giudice senza alcuna possibilità di una cognizione sul merito in base a regole predeterminate.

Proto Pisani, ad esempio, nella relazione di cui sopra afferma: “*La formula "regolato dalla legge" mi sembra che escluda la possibilità di considerare in regola con la Costituzione un modulo processuale, nella specie di quello previsto dagli art. 737 e seguenti c.p.c. (il c.d. procedimento in camera di consiglio) in cui le uniche predeterminazioni legali attengono alla forma della domanda e del provvedimento finale del giudice, alla nomina del relatore, al potere di assumere informazioni e al reclamo*”.

L'affermazione Costituzionale si traduce quindi nel principio che in un processo regolato dalla legge deve essere il legislatore e non il giudice ad individuare forme e termini del "dovuto processo legale", stabilendo le modalità di realizzazione del principio del contraddittorio ed in particolare le modalità di partecipazione delle parti al procedimento di formazione del convincimento del giudice.

Naturalmente non è che non veda come la formalizzazione del processo rischia di cozzare contro l'altro principio costituzionalmente garantito dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., ossia quello della ragionevole durata.

## 2. "Il processo deve svolgersi tra due o più parti in condizioni di parità"

Ove sussista l'esigenza di "fare presto", pena la non effettività della tutela giurisdizionale, è inevitabile che le garanzie del giusto processo regolato dalla legge si attenuino (ma non scompaiano!!).

In questo senso il **PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME**, introdotto dalla novella del 1990, non presenta problemi di compatibilità con il nuovo testo dell'art. 111 Cost.

Come ha affermato la dottrina: *"Principale linea ispiratrice del contenuto di tale procedimento - che come tutti sapete riguarda i sequestri, i provvedimenti di denuncia di nuova opera o danno temuto, e i provvedimenti d'urgenza, **nonché, in quanto compatibili, gli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali** - è costituita dal sostanziale irrobustimento della posizione della parte che subisce il provvedimento cautelare, le cui possibilità difensive sono rese decisamente più efficaci da una serie di strumenti processuali quali **la revoca e la modifica del provvedimento cautelare, ed il reclamo**, la cui introduzione nel*

*nostro ordinamento era stata ripetutamente invocata.*

In concreto, le garanzie dettate dalla disciplina del cautelare uniforme possono così riassumersi - cito Proto Pisani:

- a) La disciplina del rispetto minimo del contraddittorio prevista dall'art. 669-sexies secondo comma, pur quando la preventiva convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento;*
- b) L'intrinseca provvisorietà del provvedimento cautelare sempre modificabile e revocabile dal giudice della cognizione piena o in mancanza da quello che lo ha emanato ove si verificano mutamenti nelle circostanze (art. 669 decies);*
- c) La previsione della reclamabilità del provvedimento che ha concesso (o negato, a seguito di Corte Cost. 253/94,) la misura cautelare innanzi ad un giudice collegiale di cui non può fare parte il magistrato che ha emanato il provvedimento cautelare (art. 669-terdecies).*

## **PROVVEDIMENTI DI URGENZA AVANTI I TRIBUNALI PER I MINORENNI**

Il problema serio è da individuare nel fatto che la giurisprudenza di merito non ha ancora pacificamente ritenuto applicabile ai provvedimenti aventi natura intrinsecamente cautelare, attinenti alla materia minorile, la disciplina in oggetto, o se l'ha ritenuta applicabile, ha delle divergenze nell'individuazione del giudice del reclamo.

Le pochissime sentenze in materia, indice di sostanziale mancanza di contenzioso sul punto, trattano sostanzialmente:

- A) della regolare instaurazione del contraddittorio a seguito di un provvedimento di urgenza

B) della esperibilità del reclamo contro un provvedimento di urgenza in materia di potestà genitoriale o di apertura dello stato di adottabilità

C) dell'autorità competente per il reclamo.

#### **A) REGOLARE INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

La Corte di Appello di Torino, con la pronuncia del 4-25 gennaio 2000, nella procedura di v.g. 277/1999, poco dopo l'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, ha delineato l'impatto della nuova formulazione dell'art. 111 Costituzione sul processo minorile.

La pronuncia citata, statuendo a proposito dell'art. 336 u.c. c.c., afferma :  
“*Quando il T.M. interviene ex art. 336 comma 3 c.c. è perché ravvisa un caso di urgente necessità che comporta un provvedimento temporaneo a tutela del minore, a tale provvedimento deve però seguire un provvedimento di merito ex art. 336 secondo comma c.c., adottato ancora dallo stesso Tribunale per i Minorenni*”.....“*Qualsiasi procedura cautelare, come è quella di cui all'art. 336 comma terzo cc., consente al giudice, in caso di urgente necessità, di adottare provvedimenti temporanei prescindendo da una preventiva instaurazione del contraddittorio, ma in questo caso il contraddittorio deve essere instaurato successivamente per portare ad un nuovo provvedimento di merito. Questo principio generale del nostro ordinamento è stato addirittura costituzionalizzato con il nuovo art. 111 della Costituzione*”.

Ovviamente, trattandosi di una pronuncia della Corte senza efficacia di precedente, l'affermazione è caduta nel vuoto e i Tribunali per i Minorenni hanno proseguito imperterriti, come ben sapete, nelle prassi perniciose di emettere provvedimenti di urgenza “inaudita altera parte”, ad esempio per

l'allontanamento di un minore, senza termine di durata e senza provvedere alla tempestiva conferma o modifica in contraddittorio.

### **B) RECLAMO DEI PROVVEDIMENTI DI URGENZA**

Per quanto riguarda, poi, il problema dei reclami, ho rinvenuto tre pronunce: Corte Appello Roma 4 agosto 1995 (in *Dir. Fam.* 1996, pag. 1393), Corte Appello Roma 10 maggio 1993 (in *Dir. Fam.* 1996, pag. 1387) e Corte Appello L'Aquila 25 maggio 1999, (in *Famiglia e Diritto* n. 4/1999 pag. 360), secondo le quali **la disciplina del cautelare uniforme risulterebbe applicabile alle procedure camerale davanti al Tribunale per i Minorenni:**

Corte appello Roma 4 agosto 1995: “ *...Considerato che l'ambito di applicazione del modello procedimentale dei procedimenti cautelari ex articolo 669 quaterdecies cpc, si applica a ..... ed anche, in quanto compatibili "agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali", il provvedimento di sospensione della potestà parentale emesso d'urgenza in via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale può essere reclamato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di rilevante danno o di serio pericolo di rilevante danno per il minore, può sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato”.*

### **C) AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RECLAMO**

La Corte di Appello L'Aquila (sentenza 25 maggio 1999 in *Famiglia e diritto* n. 4/1999), chiamata a pronunciarsi sull'impugnabilità di un provvedimento di allontanamento di un minore ai sensi dell'articolo 10 secondo comma della legge 184/83, ha così statuito: “*Si tratta perciò di*

*provvedimento.....chiaramente ed univocamente cautelare e provvisorio.....destinato a perdere in ogni caso la propria efficacia con la chiusura del procedimento di adozione.*

*Il provvedimento stesso, a seguito dell'entrata in vigore del procedimento cautelare uniforme, di cui agli articoli 669 bis e seguenti cpc, non si sottrae a tale ultima disciplina. Ciò in virtù dell'articolo 669 quaterdecies cpc che estende l'applicabilità delle norme predette in quanto compatibili agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalla leggi speciali.....*

***Nondimeno, ritiene la Corte che la competenza a decidere del reclamo proposto contro il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale in composizione collegiale, appartenga non alla Corte di Appello, quale giudice superiore, bensì ad altra sezione dello stesso Tribunale (o altro collegio in diversa composizione) o, in mancanza, al Tribunale più vicino, così come previsto dall'articolo 669 terdecies comma 2 ultima parte c.p.c."***

Questo "pasticcio" viene così commentato da Tommaseo in nota alla citata sentenza:

***"Il provvedimento che si annota è manifestazione ulteriore dei disorientamenti giurisprudenziali causati dalla farraginoso e caotico disciplina del processo minorile.....a cui si aggiunge ora l'incertezza sulla individuazione del giudice competente a ricevere l'eventuale ricorso in reclamo.....***

*Prima della riforma del processo civile del 1990, l'eventuale reclamabilità dei provvedimenti provvisori previsti dall'articolo 10 poteva:*

- a) essere **fondata** sull'applicabilità nei loro confronti del sistema del*

*reclamo camerale di cui all'articolo 739 cpc,*

*b) ma **anche negata** sul presupposto della loro provvisorietà e strumentalità, dato che il sistema del reclamo camerale si addice ai soli **provvedimenti camerali definitivi e non è utilizzabile nei confronti dei provvedimenti provvisori.***

Una per tutte: afferma la Cassazione con sentenza [Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 1998, n. 4614](#):

*“I provvedimenti temporanei ed urgenti resi, ai sensi degli art. 316 e 336 c.c., in tema di affidamento di figli minori, possono formare oggetto di impugnazione mediante reclamo alla Corte di Appello esclusivamente nei limiti in cui essi risultino già idonei a produrre, "ex se" ed in modo autonomo, uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato (quando, cioè, sia rilevabile, all'interno del procedimento, tra provvedimento di urgenza e provvedimento definitivo, una assenza di collegamento tale da consentire al primo la produzione di effetti a tempo indeterminato, nonché la mancanza di un termine per richiedere il provvedimento definitivo a pena di caducazione di quello temporaneo), e non anche nel caso in cui la loro formulazione ne presupponesse la automatica caducazione per scadenza del termine in essi contenuto, con conseguente assorbimento dei medesimi nel provvedimento (incondizionatamente reclamabile ex art. 739 c.p.c.) conclusivo del procedimento dinanzi al giudice di prima istanza. (Principio affermato in relazione ad un provvedimento di affidamento provvisorio del giudice minorile, autonomamente reclamato, adottato nel corso di un procedimento ex art. 316 c.c. e fornito di intrinseca correlazione rispetto al futuro provvedimento definitivo, apparendone manifeste tanto la*

*provvisorietà e la modificabilità, quanto la temporaneità, essendo, nella specie, stato apposto un esplicito termine di efficacia per l'affidamento del minore alla madre)*".

Secondo Tommaseo, con l'entrata in vigore della novella del 1990 e, quindi, del procedimento cautelare uniforme "La regola della reclamabilità dettata dall'articolo 669 terdecies del cpc è applicabile ad ogni provvedimento che abbia struttura cautelare, ma anche a quei provvedimenti che hanno soltanto funzione cautelare, sempre che la disciplina che li regola abbia lacune che possano essere utilmente colmate con l'applicazione analogica di singole norme del procedimento cautelare uniforme.

Vi rendete perfettamente conto che quanto sopra esposto viola gravemente ben due dei principi sanciti dall'art. 111 Costituzione e, precisamente, quello che afferma che il processo è regolato dalla legge e quello che afferma che il processo deve svolgersi tra due o più parti in condizioni di parità.

Prima di vedere che cosa i progetti di legge propongono per razionalizzare la materia in oggetto, vediamo ancora brevemente il terzo principio costituzionale.

### **3. Il giudice deve essere terzo ed imparziale**

Afferma Proto Pisani che la vera differenza tra il giudice e il non giudice è la indipendenza. Che cosa significa ciò in concreto ed in particolare nelle materie che ci riguardano:

a) l'inderogabilità del principio della domanda e la ferrea distinzione tra chi chiede e chi rende giustizia (e come può sopravvivere nell'ordinamento il 336 ultimo comma c.c. " *In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio*"?).

b) il divieto del giudice di utilizzare il suo sapere privato, relativamente ai fatti principali e secondari ed alle fonti materiali di prova (e come la mettiamo con le riunioni periodiche dei magistrati minorili con i servizi sociali della zona di loro competenza?)

A tale proposito vorrei citare un articolo a firma del Dott. Losana (già presidente del T.M. di Torino) e del Dott. Bouchard (già magistrato togato presso lo stesso Tribunale) - in *Minori e Giustizia* del 1994 fascicolo 1 pag. 115 - in cui si afferma: *“la maggior parte di giudici Togati ha la consuetudine di intrattenere rapporti periodici con i servizi territoriali: questa prassi è fondata per lo più su ragioni di economia processuale, ma la stretta connessione che ne è derivata tra giudici e servizi ha trasformato il primo in supervisore dei secondi, sollecitato a valutare addirittura situazioni non conosciute dall'autorità giudiziaria ..... questo assetto ha fatto assurgere il servizio alla funzione di un effettivo ma innominato componente privato del Tribunale”*.

Questa situazione è quella che consente al Dott. Grasso, magistrato minorile, di affermare in un articolo dal titolo *"Servizi territoriali e tribunale per i Minorenni. Ambiguità e rischi connessi a violazioni del principio del contraddittorio"* - in *Diritto di famiglia e delle persone* del 1995 - *"Il rapporto tra giudice e servizi non deve comunque fare del giudice la longa manus dei servizi. La relazione privilegiata tra giudice e servizi ha indubbiamente alterato il principio di imparzialità cui dovrebbe uniformarsi l'attività del giudice minorile. In questa situazione è ancora più necessario il principio del contraddittorio, occorre ridistinguere in modo chiaro la ripartizione dei ruoli tra assistenza, potere di iniziativa, giurisdizione e*

*potere decisionale al fine di evitare che i cittadini si sentano stritolati in un meccanismo”.*

Sul punto occorre dare atto che quantomeno il Tribunale per i Minorenni di Torino ha posto in essere delle prassi virtuose, ben esposte nel testo pubblicato dalla regione Piemonte dal titolo “*La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte*”, prescrivendo ai servizi di veicolare le segnalazioni tramite la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed aprendo i fascicoli solo su ricorso della stessa procura, ricorso che deve essere notificato per esteso a tutte le parti interessate.

Trattandosi di prassi senza efficacia vincolante e non sanzionate in caso di violazione, il problema non può certo considerarsi risolto.

### **C) Sulla ragionevole durata dei processi**

Sul quarto assunto posto dall’Articolo 111 Costituzione mi astengo perché parlarne ci porterebbe troppo lontano.

\*\*\*\*\*

A questo punto dobbiamo ancora esaminare, sempre prima di affrontare i progetti di legge, il disposto **DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2002** per verificare quali novità, sul quadro sopra delineato, derivino da tale pronuncia.

Vi premetto che, purtroppo, si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto che, quindi, dà delle indicazioni chiare e circostanziate, ma non modifica, come invece sarebbe stato opportuno in omaggio al principio della certezza del diritto, il dettato legislativo.

La sentenza in esame è stata emessa sulla base di due ordinanze di rimessione - poi riunite - una della Corte di Appello di Genova, Sezione

Minorenni in data 20 dicembre 2000 e una della Corte di Appello di Torino sempre Sezione per la Famiglia e per i Minorenni in data 18 dicembre 2000, che invocavano la pronuncia di incostituzionalità per vari ordini di motivi; tra i numerosi quello che a noi interessa prospetta profili di incostituzionalità dell'articolo 336 codice civile, che disciplina appunto la forma ordinaria del procedimento ablativo o modificativo della potestà.

Le contestazioni di illegittimità costituzionale riguardano nuovamente i nostri due principi e cioè la mancanza di una legge che regoli il processo minorile e la violazione del contraddittorio nel concreto le doglianze riguardano possono distinguersi in tre gruppi, del primo non ci occupiamo

- **nel secondo si lamenta:**

(a) la mancata previsione che nei procedimenti in esame sia sentito anche **l'altro** genitore precludendogli così la possibilità di intervenire nel procedimento relativo ai doveri e diritti dell'inadempiente in tema di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli;

(b) la mancata previsione dell'ascolto del minore.

Anche questa questione viene dichiarata **inammissibile** perché si afferma che - **e questo è un punto molto importante e gravido di conseguenza pratiche** - essendo entrata a tutti gli effetti in vigore in Italia, con legge 27 maggio 1991 n. 176, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 che, quindi, oggi ha nell'ordinamento interno "*efficacia imperativa*", *la norma dell'art. 336 c.c. andrà integrata dalla previsione della Convenzione che postula appunto come obbligatoria l'audizione di tutti gli interessati compreso il minore (Art. ....)*

D'altra parte, aggiunge la Corte: "*Della fondatezza di queste conclusioni*

*fornisce recente conferma l'articolo 37 comma 3 della legge 26 aprile 2001 n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro primo del codice di procedura civile"), sopravvenuta all'ordinanza, anche se non ancora efficace. La norma ha aggiunto nell'articolo 336 c.c. un quarto comma ai sensi del quale **"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"** ed è evidente come essa presupponga che entrambi i genitori e il minore siano "parti" nel procedimento di cui all'articolo 336 c.c. e in quanto parti abbiano diritto di avere notizia del procedimento e di parteciparvi".*

**Insomma, il combinato disposto tra l'articolo 336 c.c. e la Convenzione di New York crea una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario tra entrambi i genitori e il minore.**

- Vediamo ora il **terzo gruppo** di questioni di costituzionalità che riguardano il 336 terzo comma c.c. che prevede: *"In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio"*. Vi renderete conto che questo articolo è l'Oscar della violazione del principio della terzietà del giudice.....

I profili di incostituzionalità sollevati, riguardano due aspetti:

- (a) Il fatto che il provvedimento temporaneo – ad esempio di allontanamento del minore - assunto inaudita altera parte, abbia durata illimitata;
- (b) Il fatto che non sia previsto l'obbligo, di sentire gli interessati, genitori e anche il minore, entro trenta giorni dall'emissione.

**E' ovvio, infatti, che un provvedimento urgente di durata illimitata vanifica il diritto di difesa e il contraddittorio nella fase processuale successiva.**

La Corte dichiara la questione **inammissibile** e - **facendo una affermazione di enorme** portata rispetto ai procedimenti che ci occupano oggi - afferma: *“Il giudice a quo - pur dubitando che la disciplina del provvedimento urgente in materia di potestà genitoriale sia conforme ai parametri evocati - non ha valutato la possibilità di dare alla norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dei dubbi costituzionali. In particolare non ha verificato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, rispetto a quello ordinario di cui al secondo comma del medesimo articolo, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme dettata dagli articoli 669 bis e s.s. cpc, applicabile, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile (art. 669 quaterdecies), con la conseguenza che il provvedimento urgente previsto dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi regolato dal secondo e terzo comma dell'articolo 669 sexies”.*

\*\*\*\*\*

Di fronte a questo caos atavico, a questo magma inestricabile, a questo festival di incostituzionalità, come si è mosso il legislatore?

A parte i tentativi di riforma precedente, i cosiddetti “Progetto Lucidi” e “Bozza Scoca”, sulla quale non vi intrattengo avendo ormai il dibattito - mai sfociato in una riforma, né sotto i governi di sinistra né di destra - una pura valenza storica, nel 2001 viene promulgata la nuova legge sull'adozione, la famosa Legge 149 del 2001.

Rispetto al tema che ci occupa la nuova legge introduce una rivoluzione copernicana nelle procedure minorili e stabilisce infatti:

- Agli articoli 37 della legge, che modifica il **336 del codice civile** e all'articolo 8 della legge, che modifica l'articolo 8 della legge 184/193, **l'obbligo della difesa tecnica, sin dall'inizio delle procedure sia per i genitori che per il minore, introducendo così per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto, già noto nei paesi anglosassoni, dell'Avvocato del Minore.**
- Stabilisce, però, per la sola procedura della dichiarazione di adottabilità, che la nomina del difensore debba avvenire - anche d'ufficio - da parte del Tribunale per i Minorenni.

L'entrata in vigore della parte processuale della predetta legge è stata però rinviata dal giugno 2001 al giugno 2002 e così via e sarà certamente rinviata anche quest'anno, con la seguente motivazione: *".....Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;.....In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinati dal titolo secondo, capo secondo della Legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche, e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

\*\*\*\*\*

A fronte di questi plurimi rinvii, in modo devo dire piuttosto inaspettato, il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2004, ha presentato un disegno di legge dal titolo significativo “*Disciplina della difesa di ufficio nei giudizi minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i Minorenni*”.

Tenuto conto che l’articolo 336 c.c. tratteggia la procedura che concerne tutte le procedure avanti al Tribunale per i Minorenni e, quindi, non solo la limitazione (art. 333 c.c.) e la decadenza di potestà (articolo 330), ma anche i 317 bis (procedure per la regolamentazione della potestà nelle famiglie di fatto), il progetto di legge, ove approvato, finirebbe per riguardare un numero molto rilevante di giudizi.

\*\*\*\*\*

Passiamo quindi ad una prima rapida disamina delle novità e dei problemi interpretativi ed applicativi posti dal disegno di legge in esame:

### **ARTICOLO 1**

**Art. 1 comma 1:** *Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato. Nell’atto di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge n. 184/1983 e succ. mod. oltre l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza, il difensore sarà nominato d’ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al Patrocinio a*

*spese dello Stato previste agli articoli 74, 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio. Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.*

Quali sono le enormi novità sancite dalla previsione in oggetto?

### **1. DIFESA TECNICA**

L'introduzione della difesa tecnica obbligatoria, anche nelle procedure avanti il Tribunale per i Minorenni, è corollario obbligatorio della disposizione di cui all'articolo 111 Costituzione e non può che trovare l'avvocatura più che soddisfatta.

Mi resta qualche dubbio sulla differenza tra ministero ed assistenza del difensore, ma non ho avuto il tempo di approfondirlo, scusatemi.

### **2. CURATORE SPECIALE**

Non so come questa previsione sia “sbucata fuori”; nelle precedenti versioni del testo discusse in Commissione Giustizia mai si era fatto cenno al Curatore speciale. Si prevedeva per contro l'assistenza tecnica del minore da parte di un avvocato, appunto “l'avvocato del minore”. Poiché a pensar male si fa peccato ma non si sbaglia, non vorrei che la sostituzione del curatore all'avvocato del minore fosse stata effettuata per poter prevedere la gratuità del primo incarico, mentre per il secondo non sarebbe stato possibile!!!!

Quanto alla previsione del Curatore mi piace citare il documento approvato dall'assemblea dell'organismo unitario dell'Avvocatura (OUA)

all'assemblea di Grottaferrata del 12 settembre 2004. L'OUA infatti esprime l'assoluta contrarietà:

*“Sull’indiscriminata proliferazione di figure e ruoli in rappresentanza, tutela e/o assistenza del minore, e senza garanzia alcuna di esperienza o formazione specifica nella materia”*: il Curatore Speciale, infatti, viene nominato sempre in tutti i casi si proponga ricorso, quindi, non soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 321 c.c., ma anche in presenza di un genitore che eserciti validamente la podestà, anche in mancanza di grave conflitto di interesse tra genitore e minore. Si aggiunga che il ruolo di Curatore Speciale viene affidato senza richiedere che la sua esperienza nella materia sia documentata con inserimento in apposito elenco e senza statuire che sia scelto tra gli avvocati, come per altro già proposto nel disegno di legge n. 2649 – senatori Bucciero e Caruso – riguardante l’introduzione del Curatore Speciale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Nel richiamato DDL si sottolinea, infatti, la necessità di optare nella scelta per un Avvocato esperto in diritto di famiglia e minorile, affinché possa rappresentare gli interessi dei minori in ogni campo e, se occorra, esercitare anche la difesa tecnica, riconoscendo che nell’affidare il ruolo ad un assistente sociale o ad un altro operatore metagiuridico, verrebbe ridotta la figura del Curatore a mero assistente psicologico del minore. Infatti non vi è ragione di affidare i diversi ruoli e compiti di rappresentanti cd. “speciali”, da nominarsi solo nei casi strettamente necessari, ad altre persone, che non siano avvocati, i quali, se scelti nell’elenco appositamente predisposto dal Consiglio dell’Ordine garantiranno comprovata esperienza e formazione nella materia specifica e, quando occorra anche una difesa tecnica , possano

*assolvere compiutamente tale ruolo, evitando altresì, una proliferazione di figure diverse nell'ambito dello stesso giudizio”*

Ovviamente la previsione della gratuità del servizio mi trova del tutto dissenziente e spero trovi anche voi contrari. In un'epoca di complessità dei rapporti e in una materia in cui la formazione interdisciplinare, indispensabile, è un costo al momento a carico esclusivo del professionista non si può e non si deve pretendere dallo stesso una prestazione gratuita, perché ciò ne lede la dignità professionale.

**Art. 1 comma 3:** *La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.*

- La norma presenta alcune difficoltà interpretative:
  - a) Innanzitutto non specifica **quale** consiglio dell'Ordine debba redigere l'elenco dei difensori di ufficio, la norma parla di consiglio dell'Ordine "locale". Ora, considerato che il Tribunale per i Minorenni al momento ha una competenza perfino sovra regionale (nel nostro caso copre Piemonte e Valle d'Aosta, con una sede centralizzata a Torino), non è chiaro se per Consiglio dell'Ordine locale si intenda quello in cui ha sede il Tribunale. In questo caso il Consiglio dovrà inserire nell'elenco soltanto i suoi iscritti o anche iscritti di altri ordini aventi sede nella circoscrizione del T.M.?
- La novella non fornisce alcuna delucidazione sulle modalità di formazione di questo albo speciale, non ci aiuta neppure l'applicazione

analogica delle norme dettate **dal DDI 4948 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DI UFFICIO (PENALE)**.

- Il progetto di legge non specifica, inoltre, su quali basi il Consiglio debba redigere gli elenchi che dovranno tenere conto di quanto affermato nella relazione illustrativa e cioè che: ..... "*il principio di effettività della difesa incontra, in detti procedimenti, forti limiti, ove si tenga conto della necessità di avvalersi dell'ausilio di professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere.*
- Considerato, poi, che delle molte parti processuali coinvolte in un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni avranno anche diritto al gratuito patrocinio, tenuto conto che la maggior parte della procedure scaturiscono da situazioni di disagio anche di carattere economico, dovrà applicarsi anche la normativa sancita dal T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, DPR 115 del 2002, come modificato dalla legge 24 febbraio 2005 n. 25 recante: "*Istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti*", il quale circa i criteri per l'iscrizione negli appositi elenchi recita:
  - L'elenco è formato dagli avvocati che **ne fanno domanda** e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 81.
  - L'inserimento nell'elenco è **deliberato dal consiglio dell'Ordine**, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
    - a) **attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;**

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) **anzianità professionale non inferiore a due anni.**

- Tutto ciò premesso si può affermare che, se valesse l'interpretazione analogica, il Consiglio dell'Ordine dovrà redigere un elenco di avvocati **iscritti all'albo avvocati da almeno due anni** che mostrino attitudine ed esperienza professionale, che non siano sottoposti a sanzioni disciplinari e che abbiano frequentato un apposito corso di formazione.
- Data la delicatezza e la particolarità della materia pare, però, opportuno prevedere una formazione teorico pratica a carattere interdisciplinare, essendo fondamentale, nella fattispecie, anche la conoscenza dei principi della psicologia, della pedagogia e delle tecniche e degli interventi di servizio sociale.
- Considerate, poi, le migliaia di fascicoli esaminati ogni anno dal T.M. (3.500/4.000?) e il numero delle parti processuali che necessitano di assistenza tecnica (almeno due per fascicolo?), **il numero di avvocati da iscrivere nel suddetto albo è certamente molto più imponente di quello che é, ad oggi, il numero dei colleghi che si occupano continuativamente di diritto minorile, trattandosi di smaltire all'incirca 10.000 posizioni processuali ogni anno.**
- Sulla remunerazione dell'attività svolta in gratuito patrocinio la legge 25 del 2005, che ha modificato il DPR 115 del 2002, ha eliminato l'obbrobrio della previsione della riduzione a metà dell'onorario minimo per le prestazioni in oggetto

## **ARTICOLO 2**

**Art 2. comma 1:** *Art. 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto **anche verbalmente** innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere: 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario; 2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito; 3) l'oggetto della domanda con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento; 4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed, in particolare, l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.*

- La norma, che elimina per il procedimento di primo grado la procedura camerale prevista dal vecchio testo dell'articolo 336 c.c., appare quanto mai opportuna.
- Certamente disegna un nuovo procedimento speciale, sulla falsariga di quello previsto dall'articolo 4 legge 74/1987 che ha modificato la legge 898/1970 in materia di ricorso introduttivo del divorzio.
- Trattandosi di procedimento speciale e mancando uno specifico richiamo legislativo sul punto, resta il dubbio se si applichi nel caso de quo il regime delle nullità dell'atto introduttivo previsto dall'art. 164 cpc e quello delle decadenze, tratteggiato dagli articoli 184 e ss.. In sede di approvazione il Senato dovrà provvedere ad una precisazione sul punto.

- **Pare invece assolutamente inopportuno concedere alla parte la possibilità, prevista da questo comma, di presentare ricorso anche in forma orale davanti al Presidente senza l'assistenza del difensore, in quanto detto difensore d'ufficio gli viene nominato dal Presidente del Tribunale con atto successivo (vedi comma 4 nuovo testo art. 337 c.c.). E' evidente, infatti, che l'impostazione data al ricorso dalla parte personalmente rischia di rivelarsi per la stessa estremamente pregiudizievole.**

**In sede di approvazione occorrerà individuare un meccanismo che consenta la nomina del difensore di ufficio in un momento necessariamente antecedente alla presentazione del ricorso.**

**Art. 2 comma 2: *Il Presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, nomina il Giudice Istruttore, fissa l'udienza della comparizione delle parti avanti a questo e nomina al minore, che ne sia privo, un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado del giudizio ed in ogni eventuale procedura comunque connessa.***

- La cosa principale da sottolineare è che la procedura non è più camerale. Il Presidente, infatti, non nomina come prima un giudice delegato ma un giudice istruttore, che non diventa un giudice monocratico solo perché la novella ha effettuato una riserva obbligatoria di collegialità ex articolo 50 bis cpc per le cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del P.M. e, quindi, ai sensi dell'articolo 70 cpc, anche nelle cause dove questi è legittimato attivo, come quelle che ci riguardano.

- Trattandosi di un giudice istruttore e non delegato, mi pare evidente che questo non consenta più la deprecata delega per l'istruttoria ai componenti non togati del collegio.....c'è solo da domandarsi se la cinica lentezza della giustizia minorile non peggiorerà, visto che la riforma, a costo zero, non prevede, che io sappia, aumenti di organico.
- Per quanto riguarda la previsione che il decreto di fissazione dell'udienza venga emanato entro tre giorni dalla presentazione del ricorso valgono le osservazioni di cui sopra. In ogni caso non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto di tale disposizione.

**Art 2: comma 3:** *Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.*

- Valgono le considerazioni di cui al comma precedente

**Art 2: comma 4:** *Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, devono essere notificati ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.*

- Non è chiaro se la notifica del ricorso e del decreto vada fatta a cura dell'ufficio o ad istanza di parte. In questo secondo caso, tenuto anche conto della separazione tra gli uffici minorili e quelli del tribunale ordinario, il termine è per l'avvocatura inaccettabile in quanto tra la verifica della emissione del decreto di fissazione dell'udienza, la richiesta delle copie autentiche e la consegna dell'atto alla sede degli ufficiali

giudiziari (sede distante da quella del T.M.), non è materialmente possibile rispettare il termine indicato.

- In sede di conversione si dovrà, quindi, provvedere ad una modifica che allunghi il predetto termine ad almeno 10/15 giorni o, in alternativa, tenuto conto che il comma successivo pone un termine a comparire non inferiore a quindici giorni, abolendo semplicemente il comma in esame si otterrebbe il risultato che in ogni caso il ricorso e decreto siano notificati al o ai convenuti entro il termine di comparizione.

**Art. 2 comma 5:** *Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.*

- L'esperienza degli operatori del diritto suggerisce di portare il termine di comparizione a venti giorni, da ridurre a dieci giorni nei casi di riduzione del termine di fissazione dell'udienza alla metà (Art. 2 comma 3)
  - Prima di esaminare l'articolo 2 comma 6 e per apprezzarne la portata negativa, esaminerei l'articolo 3 che tratta della legittimazione attiva e passiva

### **ARTICOLO 3**

**Art 3 comma 1:** *Art. 337. (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta:*

- a) *al pubblico ministero,*
- b) *ai genitori*
- c) *ai parenti entro il quarto grado*
- d) ***alle persone che hanno rapporti significativi con il minore. Quindi anche gli affidatari e pure gli affidatari a rischio giuridico?***

- Nulla quaestio sulla specificazione ed ampliamento della legittimazione attiva dei parenti fino al quarto grado, per ciò che concerne la procedura di adottabilità.
- Dubbi si pongono, invece, sull'attribuzione di legittimazione attiva ai parenti fino al quarto grado, anche in tutte le procedure previste dal Capo III titolo IX del libro I del c.c.
- Il legislatore voleva effettivamente concedere una legittimazione ai parenti (pensiamo al caso dei nonni) anche nei procedimenti ex art. 317 bis o in quelli del 333? Se la risposta è positiva si apre subito una questione di costituzionalità in quanto i nonni di figli naturali sarebbero legittimati a promuovere ed intervenire nella procedure che regolano l'affidamento e il regime di visite, ma non così i nonni di figli legittimi.

Art. 3, comma 2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 *La legittimazione passiva spetta*

- a) al pubblico ministero,*
- b) ai genitori,*
- c) al minore*
- d) alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.*

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.

***Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al Giudice competente, l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.***

*Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia il Presidente, con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo precedente, gli nomina un difensore di ufficio.*

*Con successivo decreto il Presidente nomina ai controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.*

*Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il Presidente informa le parti, **a pena di nullità**, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e successive modificazioni, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.*

*La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.*

*La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.*

*La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.*

Qualcuno mi deve spiegare la differenza di soggetti che hanno la legittimazione attiva e passiva. Confrontiamo le due previsioni

<b>LEGITTIMAZIONE ATTIVA</b>	<b>LEGITTIMAZIONE PASSIVA</b>
------------------------------	-------------------------------

PUBBLICO MINISTERO	PUBBLICO MINISTERO
GENITORI	GENITORI
<b><i>PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO</i></b>	<b>MINORE (IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE?)</b>
PERSONE CHE HANNO RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON IL MINORE	PERSONE CHE HANNO RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON IL MINORE

Mi sono concentrata molto, ma non sono riuscita a dare una spiegazione logica a questa previsione.

- Perché i parenti entro il quanto grado possono assumere l'iniziativa della tutela di un minore e non possono invece essere parte del giudizio quando l'iniziativa l'ha assunta ad esempio il P.M.?
- Perché tra i legittimati attivi restano le persone che hanno rapporti significativi con il minore e non i parenti entro il quarto grado?
- Perché il minore può essere legittimato passivo e non può invece, magari tramite una figura di rappresentanza che è già prevista tra l'altro dell'articolo 321 c.c. (curatore speciale in caso di conflitto tra il genitore e i minori), essere legittimato attivo?

Ecco, dopo avere visto le norme sulla legittimazione attiva (che, come abbiamo visto spetta anche al P.M.) dopo esserci adagiati nell'idea che finalmente si pensa all'attuazione del principio costituzionale del giusto processo, quando meno ce lo aspettiamo, quindi, ecco il bacio di Giuda, il subdolo tradimento dei principi.

**Art 2 comma 6:** *In caso di urgenza, anche anteriormente alla proposizione del ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore."*

- **Ma se il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza anche indipendentemente da un ricorso -che ben potrebbe essere presentato dal P.M, allora ecco che si ripropone quell'iniziativa d'ufficio di cui all'articolo 336 u.c. c.c., iniziativa che viola palesemente il principio della terzietà del giudice oltre che quello del contraddittorio.**

Mi perdoni il Dott. Grasso e tutti quei magistrati minorili (pochi ma ottimi) che hanno un sacrosanto rispetto del contraddittorio, ma qui, evidentemente, nel corso della discussione in Commissione Giustizia la lobby dei magistrati minorili pervicacemente legata al concetto del processo inquisitorio ha fatto "man bassa".

- Altra osservazione di non poca portata è che, a modifica di quanto previsto dall'articolo 336 testo vigente, qui i provvedimenti cautelari, ante causam e inaudita altera parte, sono riservati alla competenza del Presidente, mentre in precedenza erano di competenza del collegio. Anche qui ci si domanda quale sia la concreta attuabilità della disposizione e quale garanzia possa derivare dalla previsione di un provvedimento monocratico in situazioni spesso molto complesse.

#### **ARTICOLO 4**

**Art. 4 comma 1:***Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione,*

*unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.*

- La norma è farraginoso, macchinosa, a parere della scrivente, atecnica e contraria a ogni logica, nonché a tutte le risultanze dottrinali e giurisprudenziali a proposito dei procedimenti che iniziano con ricorso. Si cita per tutti Tommaseo in “Nuovo rito civile e procedimento di separazione e divorzio in Famiglia e Diritto 1994 n. 5” il quale afferma, sostenuto successivamente da una giurisprudenza costante, “*Per quanto riguarda l’attore la sua costituzione è un effetto necessario del deposito del ricorso in cancelleria*”.

Credo sia opportuno che, in sede di approvazione, vengano effettuate delle modifiche o, più semplicemente, si provveda all’eliminazione del comma che non pare di alcuna utilità.

- Andrà, invece, inserita la previsione della modalità e termini di costituzione del o dei convenuti cui non si fa alcun accenno, anche qui andrà previsto che la nomina del difensore di ufficio sia precedente alla costituzione della parte convenuta.

**Art. 4 comma 2:** *Art. 337-ter. (Procedimento). - All'udienza di comparizione il giudice verificata l'avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, pronuncia con decreto i provvedimenti necessari all'interesse del minore e dà con ordinanza le disposizioni per l'ulteriore corso del giudizio. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso*

*giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 337-quinquies, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l'ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d'ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.*

**Art. 4 comma 3** *Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove e decide nell'esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente e in difformità rispetto alle richieste formulate dalle parti. Il giudice, se ammette delle prove d'ufficio, avverte, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione; salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la loro presenza possa influire sulla genuinità della prova; per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.*

- Inammissibile e contraria al disposto dell'articolo 111 Costituzione è la previsione che il Giudice proceda anche d'ufficio alla ricerca della prova. L'inciso andrà abolito. Sarà casomai il P.M. che, legittimato a proporre l'azione, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere all'indicazione degli opportuni mezzi di prova. Frutto di una cultura tipicamente inquisitoria appare anche la previsione dell'esclusione dell'assistenza delle parti ai mezzi di prova tanto più se si considera che le parti devono essere assistite da un difensore.

**Art. 4 comma 4** *L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.*

➤ Previsione ottima e assolutamente condivisibile nella sua interezza.

**Art. 4 comma 5:** *L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.*

**Art. 4 comma 6:** *Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.*

➤ Previsione per quanto consta condivisibile e in linea con la giurisprudenza formatasi in punto secretazione atti.

**Art. 4 comma 7 Art. 337-quater. (Audizione del minore).** *- Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il*

*giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità. **Il Giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei anche al di fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.***

- Tale previsione appare di grande impatto perché sancisce, una volta per tutte, l'obbligatorietà dell'audizione del minore nei procedimenti che lo coinvolgono, in linea con i principi di cui alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con legge 176/1991) e peraltro **anche con le disposizioni di cui alla legge sull'adozione.**

**Indubbiamente tale previsione sancisce che l'ascolto del minore deve essere diretto da parte del giudice, cui infatti è demandata la sola facoltà di deciderne le modalità dell'ascolto – audizione protetta - e i luoghi più idonei, anche esterni all'ufficio giudiziario.**

E' chiaro che a questo punto sorge l'esigenza di una particolare e specifica preparazione anche da parte dei giudici che dovranno affrontare tali incombenze, problema ancor più spinoso se si pensa al progetto di abolizione del Tribunale per i Minorenni e alla creazione delle sezioni specializzate.

Indubbio che anche gli avvocati, che necessariamente devono assistere alla prova in virtù del principio del contraddittorio, dovranno acquisire sul punto una specifica preparazione.

- Restano i dubbi, compiutamente espressi dalla Dott. Metitieri nella lezione dedicata all'ascolto, sulla valutazione della "capacità di

discernimento” del minore infradodicesimo, nonché sul peso che l’opinione del minore debba o possa avere ai fini della decisione.

- **Sparisce, invece, dalla novella la previsione di cui all’articolo 37 terzo comma della legge 149 del 2001, che prevede che per i provvedimenti regolati dall’articolo 336 codice civile anche il minore debba essere assistito da un difensore e sia, quindi, parte processuale. L’introduzione della figura dell’Avvocato del Minore è quindi rinviata a futura, necessaria occasione, tenuto conto del disposto delle Convenzioni Internazionali sul punto.**

**Art. 4 comma 8** *Art. 337-quinquies. (Decisione e reclamo). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell’udienza collegiale e ne dà avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avviso, chiedere la discussione orale davanti al Collegio. Fino a cinque giorni prima dell’udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.*

- Secondo la nuova previsione, l’intero svolgimento dell’istruttoria è riservato al giudice istruttore (prima tali procedimenti si svolgevano, salvo per le parti che potevano essere rimesse al giudice delegato, interamente davanti al collegio); il Giudice, quindi, a conclusione dell’istruttoria da lui condotta anche per le parti relative all’ammissibilità ed assunzione dei mezzi di prova, rimette la causa al Collegio, davanti al quale – sembra di capire – dovrebbe poi avvenire la discussione orale, con una previsione che ricorda quella dell’art. 190 del vecchio rito del codice di procedura civile.

Tenuto conto che sinora della conclusione dell'istruttoria e dell'invio del fascicolo in camere di consiglio non si doveva per legge dare avviso ai difensori, la previsione pare largamente condivisibile e garantista nell'ottica disegnata dall'articolo 111 Costituzione. A parere di chi scrive, la possibilità di discutere anche oralmente la causa avanti al Collegio non può che portare benefici in una materia dove il lavoro di équipe consente di prendere più compiutamente in esame la complessità delle situazioni e di individuare progetti utili e concretamente realizzabili.

**Art. 4 comma 9** *Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per memorie e un successivo termine di dieci giorni per repliche.*

➤ Disposizione condivisibile e utile.

**Art. 4 comma 10** *Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. **La sentenza che definisce la causa** e che può essere dichiarata immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.*

➤ Si sottolinea che i procedimenti si chiudono non più con decreto ma con sentenza con le ricadute che vedremo.

➤ La previsione della notifica dell'ordinanza, a cura dell'ufficio e nel testo integrale è pienamente condivisa da chi scrive e si colloca nel solco della pronuncia interpretativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2002.

**Art. 4 comma 11:** *Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.*

- Si allunga, lodevolmente, da 10 a trenta giorni il termine per l'impugnazione e si sancisce che tale termine decorra dalla notifica del testo integrale del provvedimento che viene effettuata dal Tribunale a norma del comma precedente.

**Art 4 comma 13:** *Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.*

**Art 4 comma 14:** *Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.*

**Art 4 comma 16:** *Art. 337-sexties. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso*

- Con questa previsione scompare il vecchio articolo 337 c.c. e con esso la competenza del Giudice Tutelare a vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.
- La disposizione in esame, che si condivide pienamente, razionalizza la polverizzazione delle competenze rendendo utilmente responsabile anche

dell'esecuzione il giudice che ha emesso i provvedimenti in materia di potestà.

- Chiaramente la norma si applica anche ai provvedimenti relativi alla potestà emessi dal giudice ordinario.

\*\*\*\*\*

## **L'AFFIDAMENTO FAMILIARE E IL GIUSTO PROCESSO**

### **1. BREVE STORIA DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

In considerazione dell'altissima mortalità dei piccoli ricoverati negli istituti, prima del 1983 erano diffusi nel nostro paese il baliatico e il collocamento.

Il baliatico può essere definito come quella pratica tramite la quale un ente o persona privata collocava l'infante, per motivi di "nutrizione" presso una balia, senza che tale atto fosse guidato da considerazioni di ordine psicologico o sociale a protezione del bambino, tanto è vero che *"l'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del sindaco, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia diffusiva"*.

Il collocamento può essere definito come il baliatico per un bambino non da allattare. Le origini storiche assai lontane del collocamento si trovano nella pratica di affidare bambini e ragazzi adolescenti a famiglie artigiane o contadine perché imparino un mestiere o contribuiscano al proprio sostentamento.

I bambini a baliatico e i minori in affidamento erano sottoposti alla vigilanza dei comitati dell'OMNI (Opera nazionale maternità e Infanzia, ente poi sciolto nel 1974).

La prima ipotesi di affidamento familiare era prevista appunto dalla legge

istitutiva dell'OMNI che affermava. “i fanciulli minori di 12 anni devono essere di regola collocati presso famiglie possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudine educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di una abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna.

Per i fanciulli superiori ai 12 anni era prevista la collocazione come apprendisti presso un'azienda agricola o laboratorio industriale.

Vi rendete conto di quanti anni luce siano trascorsi da allora al concetto attuale di affidamento.

La prima esperienza di affidamento è istituita nel 1971, a seguito di un'intensa azione proporzionale svolta dall'ANFA (Associazione nazionale Famiglie adottive), proprio dalla provincia di Torino.

Il regolamento del Servizio di affidamento familiare precisava: *“alla famiglia affidataria, nel cui ambito si svolgono processi fondamentali di identificazione e quindi di ristrutturazione della personalità disadattata, viene riconosciuto un obiettivo e un ruolo tecnico e pertanto essa partecipa su di un piano di parità e contribuisce a tutte le principali decisioni dell'equipe riguardanti l'educazione e la terapia del minore affidato.”*

Sin da allora si è stabilito che il rimborso spese per ogni affidato fosse valutato: *“indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie affidatarie e stabilito invece in relazione alle condizioni psico-fisiche del minore”*.

## **2. DEFINIZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare, previsto dalla legge 184/1983 così come modificata

dalla 149/2001, è “*un servizio di volontariato sociale svolto da singoli o famiglie, attraverso il quale si accoglie e si offre ospitalità ai minori la cui famiglia d’origine si trova in difficoltà, per periodi più o meno lunghi, al fine di evitare il ricovero in istituto e favorire la deistituzionalizzazione*”

### **3. PROBLEMI CHE POSSONO PORTARE AD UN AFFIDO FAMILIARE E CONDIZIONI CHE DANNO ORIGINE AI DETTI PROBLEMI.**

In sintesi si possono individuare cinque aree problematiche:

#### **I. Maltrattamenti.**

Sono gravi comportamenti da parte di figure adulte e in particolare dei genitori nei confronti dei figli quali la violenza fisica, quella psicologica, lo sfruttamento (lavoro irregolare, accattonaggio, spaccio, prostituzione), l’abuso sessuale.

#### **II. Trascuratezza.**

Si tratta di comportamenti connessi alla mancanza delle cure necessarie in relazione ai bisogni primari ed evolutivi. Al contrario dei primi sono “passivi” cioè di disinteresse più o meno grave.

#### **III. Deprivazione socio-culturale relazionale e di reddito (Povertà relativa).**

Si tratta di situazioni e comportamenti che pur non essendo maltrattanti e di abbandono risultano di pregiudizio per un normale sviluppo del bambino (es. abitudini di vita, attenzione per aspetti di istruzione ed educazione, scarsa cura anche connessa alla presenza di reddito insufficiente ecc.).

#### **IV. Assenza di risorse (Povertà estrema).**

In questo caso i genitori o, più spesso, il genitore solo con figlio/i non è in grado di garantire il suo mantenimento ed educazione per assenza di reddito, abitazione e reti sociali primarie di sostegno.

#### **V. Disabilità e patologie relazionali.**

In questo caso il minore ha gravi problemi di disabilità e handicap che rendono difficile la permanenza in famiglia. Oppure presenta problematiche relazionali (aggressività, depressione, disturbi dell'alimentazione) o patologie di tipo psichiatrico (psicosi, autismo) tali da portare ad un rifiuto da parte dello stesso o della sua famiglia alla permanenza a casa.

Le principali condizioni che favoriscono l'emergere di tali problematiche possono essere così in sintesi elencate:

- **tossicodipendenza di uno o entrambi i genitori;**
- **presenza in condizione di irregolarità sul territorio nazionale sia relativamente al genitore che ai minori non accompagnati;**
- **genitore solo o in situazione di convivenza “instabile” senza risorse proprie e reti sociali primarie di sostegno;**
- **detenzione, alcool dipendenza, problematiche psichiatriche genitori, disoccupazione di lungo periodo.**

#### **4. I NODI E GLI SNODI DELL’AFFIDO: IL PROGETTO**

##### **A) La durata:**

L'affidamento è pensato come una soluzione temporanea ai problemi del minore e della sua famiglia di origine, ma sovente esso si prolunga

nel tempo perché - nel frattempo - non si sono modificate le condizioni che hanno portato all'allontanamento del minore dal suo ambiente d'origine.

**B) Interazione affidatari- genitori biologici:**

L'estensione nel tempo dell'affidamento fa emergere alcuni equivoci insiti in questo progetto di intervento sociale. Tra questi:

- il fatto di prevedere che la famiglia affidataria interagisca in termini costruttivi con la famiglia di origine del minore, condizione questa che crea ulteriori tensioni a soggetti già alle prese con un non facile compito educativo.
- il fatto che vari giudici avvallino l'affidamento anche in situazioni che potrebbero prefigurare un'adozione, essendo refrattari a sancire la fine legale di un legame che di famiglia ha assai poco.

**C) Doppia appartenenza del minore.**

La doppia appartenenza del minore, può interessare anche i casi caratterizzati da rapporti difficili o compromessi con la propria famiglia di origine. Da un lato c'è la famiglia affidataria che cerca di inserire il minore in un nuovo ambiente e in nuovi rapporti, dall'altro c'è la famiglia di sangue, il cui influsso sulla vita del minore persiste sia per l'interiorizzazione dei tratti culturali di base, sia a seguito di periodiche frequentazioni.

**D) Differenze culturali e sociali tra la famiglia di origine e quella affidataria.**

In genere la famiglia che ha accolto il minore appartiene a un ceto sociale più elevato di quello della famiglia di origine, fatto questo che può portare il minore a confrontarsi con modelli e aspettative sociali troppo impegnative rispetto alle sue possibilità. Alcuni possono essere attratti, invece, dal nuovo ambiente al punto tale da considerare negativamente la realtà familiare o sociale da cui provengono. Non mancano poi casi di minori che rivalutano la propria famiglia di origine, come reazione difensiva, sia all'eccesso di sollecitazione che provengono loro dal nuovo contesto di vita, sia al giudizio negativo che essi avvertono sul passato e sulla loro storia. Sovente dunque, il minore affidato vive a metà strada tra la famiglia di origine e quella in cui è stato accolto, o risulta pendolare tra questi due riferimenti, avendo difficoltà a comporli in un'unica esperienza o a maturare una piena identificazione in uno di essi.

#### **E) Rientri nella famiglia biologica**

Molti affidatari lamentano che i lamenti periodici del minore nella famiglia di origine costituiscano un fattore di disturbo nell'azione educativa intrapresa con l'affidamento. E' da notare tuttavia che questa doppia esposizione del minore rientra tra gli aspetti previsti e ineliminabili dell'affidamento.

#### **F) Legami tra famiglia affidataria e minore accolto.**

Molti psicologi mettono in guardia gli affidatari dal considerare l'affidato un figlio biologico. Ciò non per suggerire condizioni di distacco relazionale, ma per segnalare il rischio connesso ad un eccesso di investimento affettivo nei confronti di una persona che proviene da

un'altra storia e memoria e che - almeno in teoria - è chiamato a reinserirsi nell'ambiente d'origine.

### **G) Affidatari e Servizi Sociali**

L'esperienza dell'affidamento ci dice poi che non sono facili i rapporti tra gli affidatari e i Servizi Sociali, chiamati a cooperare in vista del bene primario del minore. Rendendosi disponibili a un compito sociale impegnativo le famiglie affidatarie possono risultare delle collaboratrici esigenti dei Servizi Sociali, rivendicando autonomia e protagonismo, ponendosi nei confronti degli operatori su un piano di parità e di reciprocità. In questo quadro, molti affidatari lamentano varie carenze dei servizi nel percorso dell'affidamento, ritenendo che essi siano molto attivi fino al "collocamento" del minore, mentre riducano i rapporti e le risorse nel prosieguo dell'esperienza. L'ente pubblico sembra mobilitarsi perlopiù di fronte alle emergenze, per cui la soluzione pratica di un caso difficile diventa un punto di arrivo e non di avvio dell'intervento.

### **H) Affidamento e giudici**

La riuscita di un affido dipende anche degli indirizzi del Tribunale in questo campo e dalla sua propensione a raccordarsi ai progetti e all'azione dei Servizi Sociali e a prestare attenzione alle parti in causa. La magistratura è una componente assai importante di questo intervento caratterizzandosi per un forte potere decisionale. Di qui la necessità che essa non si sottragga al confronto con quanti sono nell'affidamento, interpretando il proprio ruolo nel quadro più generale delle politiche sociali.

### **I) Il progetto: predisposizione e verifica**

Per quanto riguarda la predisposizione del progetto è necessario innanzitutto effettuare “diagnosi” e “prognosi” realistiche rispetto al tipo di intervento che si pensa possibile per quel nucleo familiare. La valutazione del nucleo di origine risulta essere indispensabile sia per prendere in considerazione l’opportunità di un allontanamento sia per definire le modalità e i tempi di permanenza dei minori in collocazioni eterofamiliari che, senza prospettive sicure per il futuro, risultano essere “deleterie” per lo sviluppo del bambino.

Per quanto riguarda, invece, la verifica del progetto anche in ordine ad un eventuale proroga dell’affido la posizione degli affidatari va valorizzata.

Gli affidatari conoscono infatti la loro “verità” sulla condizione del minore, sul suo inserimento nella società, sul modo in cui operano i servizi sociali e il Tribunale, sul livello di preparazione di impegno degli operatori, sulla congruenza del progetto relativo al minore sui rapporti relativi alla famiglia di origine del minore. E’ vero che quella della famiglia affidataria è soltanto una “memoria di parte”, in quanto rappresenta soltanto la verità di uno dei molti attori impegnati in questo tipo di intervento, tuttavia è impensabile che essa rappresenti una riflessione del tutto distorta, che potrebbe essere ribaltata dal confronto con gli altri attori sociali

#### **5) AFFIDAMENTO FAMILIARE E GIUSTO PROCESSO**

A fronte di questa breve analisi sociologica veniamo dunque ai temi giuridici. Quale è la posizione degli affidatari nei procedimenti di volontaria giurisdizione che hanno previsto e prevedono un allontanamento del minore?

Beh, innanzitutto bisogna osservare che prima dell'allontanamento di un minore non c'è nessuna famiglia affidataria da sentire e con cui interloquire.

Quindi i futuri affidatari restano completamente all'oscuro di quella che è la storia precedente del minore e della sua famiglia, le ragioni del suo allontanamento, gli interventi posti in essere o ancora da effettuare a favore della famiglia per favorire il rientro del minore.

L'espressione "completamente all'oscuro" si riferisce ovviamente al livello giuridico della vicenda, nel senso che agli affidatari non è concesso, nel momento dell'abbinamento, di visionare il fascicolo del minore. Essi dovrebbero in teoria essere informati della situazione del minore delle problematiche pregresse e del "progetto", ma questo accade spesso solo in teoria, le notizie trasmesse sono spesso parziali e reinterpretate dal servizio.

Per le stesse ragioni gli affidatari non conoscono il contenuto del provvedimento che ha disposto l'affido.

Per la fase successiva, quella in cui l'affido è già in corso, l'unica norma giuridica che ho rinvenuto è l'articolo 5 comma 1 della legge 149/2001 che afferma:

*"L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. **L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti***

***civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.***

Non è chi non veda che chi deve essere “sentito” non diventa certo parte processuale, per cui accade che gli affidatari vengano convocati ad esprimere la loro opinioni, o essi stessi sollecitino personalmente o anche a mezzo di loro difensore la modifica o di un provvedimento di affidamento in corso, ma tutto ciò fanno, come si dice “al buio”. Quando infatti chiedono copia degli atti del fascicolo per poter meglio comprendere la situazione e adeguare le loro richieste o osservazioni al progetto formulato con il provvedimento che ha disposto l’affido, si sentono negare l’autorizzazione “per ragioni di tutela della privacy degli interessati (famiglia di origine o minore).

Ora con tutto il rispetto per la legge sulla privacy, qualcuno mi deve spiegare come la famiglia affidataria può partecipare alla realizzazione di un progetto se di questo progetto non conosce né la nascita né lo svolgimento se non in modo parziale.

Vorrei dire che se la famiglia affidataria è un soggetto dal punto di vista sociologico dell’affidamento anzi è con il minore il comprimario principale, anche sotto il profilo giuridico, de iure condito o condendo è ora che di questo soggetto si tenga conto anche per poter realizzare nella materia in esame quel giusto processo di cui abbiamo parlato sino ad ora

## **6) AFFIDAMENTO FAMILIARE ED INGIUSTO PROCESSO**

Per comprendere l’urgenza di questa riforma anche di attitudine pensiamo al caso del minore marocchino che si è ucciso, a quattordici anni, circa una quindicina di giorni fa, perché il padre presso cui era

rientrato dopo 8 anni di affidamento familiare (dai due ai dieci) non gli  
consentiva di frequentare la famiglia affidataria.....!!!!!!